



# Comune di San Vito

## Provincia Sud Sardegna

**ORDINANZA N. 17 DEL 09/08/2019**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PICCOLI TRATTENIMENTI O SPETTACOLI OCCASIONALI IN LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.</b>
-----------------	--

Servizio Affari Generali

### IL SINDACO

**Premesso** che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di allettamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono ai rischi, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località;

**Considerato** che il D.L. n° 201/2011 *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito in Legge n° 214 del 22.12.2011, ha disposto norme sulla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc.) e di altre attività produttive, senza intervenire sui vigenti obblighi di legge in materia di sicurezza, prevenzione incendi, di emissioni sonore e di diffusione della musica;

**VISTA** la L.R. n° 5 del 18.05.2006, e, in particolare, l'art. 28, commi 2 e 3 e l'art. 35, comma 2, in base ai quali le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo purché l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

**Considerato** che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra detto, determinare gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi l'attività di diffusione della musica dal vivo o riprodotta e percepita all'esterno dei pubblici esercizi, tenendo conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone, conciliando, tuttavia, la necessità di fornire maggior comfort e servizi alla clientela che frequenta i locali suddetti, considerato altresì che il nostro è un Comune a ridosso di quelli costieri, a vocazione turistica, interessato, durante il periodo estivo e soprattutto durante i mesi di luglio e agosto, da una forte presenza di vacanzieri;

**Visto** il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n°773, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

**VISTA** la Legge n° 241/1990 e ss. mm. ed ii.;

**Visto** la L.R. 18 maggio 2006 n°05;

**Vista** la legge 214/2011;

**Visto** il D.P.C.M. 14/11/1997;

**Visto** D.P.R. 227 del 2011;

**Vista** la circolare della Prefettura di Cagliari prot. n. 16261 del 11/3/2013;

**Visti** gli artt. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.54, comma 3, che detta testualmente: *"In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici"*;

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti, con decorrenza immediata, la materia degli orari relativi all'espletamento di attività rumorose in genere e di diffusione di musica, nonché l'attività di piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi è regolata dalla presente ordinanza per come segue:

### **1. ATTIVITA' DI PICCOLI TRATTENIMENTI O SPETTACOLI OCCASIONALI IN LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

E' possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici nei locali di somministrazione di alimenti e bevande con assoluto divieto di fare uso di strumenti amplificati.

Essi consistono essenzialmente nella diffusione di musica da ascolto, di sottofondo, d'ambiente e senza particolare rilievo e più precisamente in:

θ - Musica dal Vivo (*da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo*)

θ - Piano Bar (*da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo*)

θ - Karaoke (*solo all'interno dei locali*)

θ - Attività musicali mixate da Dj (*da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo*)

θ - Juke-box (*da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo*)

I piccoli intrattenimenti che presentano le modalità di esercizio come definito nel successivo punto 2 non necessitano di autorizzazione purché gestiti in forma **NON IMPRENDITORIALE**.

**Le attività suddette possono essere svolte esclusivamente dai soggetti che presentano documentazione dell'impatto acustico che può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cui deve essere obbligatoriamente allegata una relazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali che tenga conto del vigente piano comunale di zonizzazione acustica.** Se le emissioni di rumore sono superiori ai limiti stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale (**delibera di C.C. n. 12 del 11.07.2017**) occorre richiedere l'autorizzazione per impatto acustico.

Detta documentazione deve essere indirizzata al Comune di San Vito, Servizio Affari Generali, può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

[protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it), almeno cinque giorni prima della manifestazione .

La mancata presentazione di cui al comma precedente è sanzionata ai sensi del successivo art. 6.

Tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. sono regolamentate dalle leggi in materia e dalle prescrizioni di esercizio contenute nell'atto autorizzatorio di competenza. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

### **2. CARATTERISTICHE DEL LOCALE E MODALITA' DI ESERCIZIO**

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che viene svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

#### a) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo o trattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie e tavolini, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

#### b) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, evitando affollamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

#### c) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

#### d) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che deve essere quindi preponderante;

e) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

Il piccolo trattenimento o spettacolo deve essere organizzato per la propria clientela, in via del tutto eccezionale.

f) Divieto di pubblicizzazione dell'evento e partecipazione complessi musicali di fama.

E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicità inerente l'attività di somministrazione.

g) Partecipazione complessi musicali di fama.

Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedono la partecipazione di singoli esecutori famosi e gruppi musicali ampiamente pubblicizzati.

L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi, diritti d'autore e di inquinamento acustico.

Può essere autorizzato, con specifico provvedimento, lo svolgimento, nell'area esterna di pertinenza del locale, di manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimenti danzanti esclusivamente nei pubblici esercizi che presentano le seguenti caratteristiche:

1) compatibilità urbanistico-edilizia, disponibilità di parcheggi;

2) possesso per quanto riguarda l'impianto di diffusione sonora, di relazione di impatto acustico-ambientale da parte di tecnico abilitato verificato con esito favorevole da parte di A.R.P.A. .

Difatti, qualora l'attività si configuri organizzata e imprenditoriale, è necessario che la si regolarizzi con richiesta e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti, ai sensi degli artt.68 o 69 del TULPS. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere prima della manifestazione ed entro un congruo termine, l'intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art.80 del T.U.L.P.S.

### **3. INQUINAMENTO ACUSTICO**

**L'attività musicale non deve produrre disturbo alla quiete pubblica ed il rumore prodotto dall'attività non deve superare i limiti di emissione previsti dal vigente piano comunale di zonizzazione acustica;( delibera di C.C. n. 12 del 11.07.2017 ) a tal fine dovrà essere predisposta la relazione tecnica di impatto acustico, redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi.** Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione o effettuare trattenimenti a basso impatto acustico (es. con assenza di impianti di amplificazione).

### **4. ORARI**

L'attività di trattenimento occasionale all'interno del locale è consentita:

- periodo invernale (dall'15 ottobre al 15 aprile) sino alle ore 24,00 nei giorni feriali e festivi e sino alle ore 24,30 nei giorni prefestivi,

- nel periodo estivo (dal 16 aprile al 14 ottobre) sino alle ore 01,00 nei giorni feriali e festivi e sino alle ore 01,30 nei giorni prefestivi.

**E' assolutamente vietato l'espletamento del karaoke all'esterno del locale.**

**In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.**

### **5. RIDUZIONI, DEROGHE**

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.

Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell'ARPA Sardegna relativo all'esito dei rilievi fonometrici venga evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio escludendo l'applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica.

In caso di superamento dei limiti di emissione acustica, su specifica istanza motivata e previo parere previsionale di impatto acustico, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni in deroga solo in via straordinaria.

### **6. SANZIONI**

Per quanto la normativa non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da € 50,00 a € 500,00, per il quale è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, pari a € 100,00, **oltre all'immediata interruzione di ogni attività di intrattenimento.**

Le eventuali altre inosservanze saranno perseguite ai sensi della L.R. 05/2006, nonché dal TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n°772 e relativo regolamento di esecuzione.

In caso di particolare gravità o di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 250,00, **oltre l'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni.**

In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00. In questo caso, **si dispone la sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di sei giorni.**

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

#### **DISPOSIZIONI**

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza verrà pubblicata sul sito comunale [www.comune.sanvito.ca.it](http://www.comune.sanvito.ca.it) (sull'Albo Pretorio online), e trasmessa: Alla Prefettura di Cagliari, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione CC. e alla Compagnia CC di San Vito;

Copia del presente provvedimento verrà notificato a tutti gli operatori del settore.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (L. n°1034/1971), oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (DPR n°1199/1971).

San Vito li 09.08.2019

Il Sindaco  
siddi marco antonio / ArubaPEC  
S.p.A.